

Verbale di Assemblea Straordinaria del 31.10.2020

L'anno 2020, il giorno 31, del mese di Ottobre, alle ore 18.24, presso la sede legale dell'associazione ANGSALECCE ODV sita in via Sedile, 14 Leverano (Le), si è riunita L'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione ANGSALECCE ODV. Assume la presidenza dell'Assemblea, LUCIANA ZECCA verbalizza il GIUSEPPINA MURCIANO.

Il Presidente constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso spedito ai soci contenente l'o.d.g., l'ora e il luogo, che sono presenti n°12 soci su n° 12 soci iscritti, di cui 6 soci in presenza, 4 soci con delega, 2 soci in collegamento su piattaforma MEET in virtù delle disposizioni DPCM Covid-19; dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita nel rispetto dello statuto sociale per la validità dell'assemblea di seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1.Modifica dello Statuto ai fini di recepire i requisiti disposti dal Decreto Legislativo 117/17 (Codice del Terzo Settore).

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea straordinaria dei soci per esaminare ed approvare un nuovo statuto sociale al fine di adeguare lo Statuto vigente al modello regionale disposte in seguito alle indicazioni riportate nel Decreto Lgs 117/17.

Successivamente da lettura della proposta dello statuto dell'Associazione articolo per articolo, comprendente n° 36 articoli.

Al termine della lettura di ogni singolo articolo, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica, se necessaria.

A conclusione della lettura dei n° 36 articoli, viene posto in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

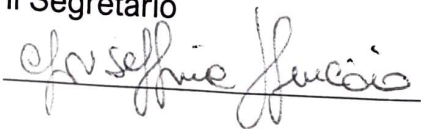
L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto Sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente incarica il segretario di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto chiedendo l'esenzione dell'imposta di bollo e di quella di registro come previsto dall'art.8 della L.266/91.

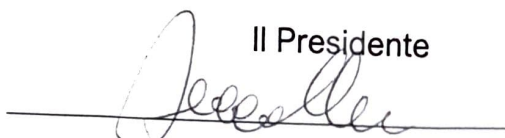
Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione di presente atto e dell'allegato Statuto.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 19.35 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario



Il Presidente



20 NOV. 2020

Regis. al n° 3195 3
€ fronte
con Mod. F23 del



ADDDETTO ALL'UFFICIO
POLIZIA PROVINCIALE
Luigi Lino De Carlo
*Firma su delega del Direttore Provinciale
Antonella Rotello

3 3195 20/11/2020

0,00 **TUP20L003195000KB**
0,00 codice identificativo
per eventuali adempimenti succ

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TUP



STATUTO

dell' "Associazione Nazionale Genitori perSone con Autismo - Sezione Provinciale di LECCE" -
Organizzazione di Volontariato" - acronimo: "A.N.G.S.A. LECCE" - O.d.V.

TITOLO I

CARATTERISTICHE ASSOCIATIVE

Art. 1 – Costituzione - Denominazione – Sede - Durata

1. È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con sede in Leverano (LE), alla via Sedile n. 14, quale Ente del Terzo Settore, l'Associazione denominata "Associazione Nazionale Genitori perSone con Autismo - Sezione Provinciale di LECCE - Organizzazione di Volontariato" - acronimo: A.N.G.S.A. LECCE - O.d.V. in conformità al dettato dell'art. 32 del D. Lgs. 117/2017.
2. L'Associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) allorquando istituito.
3. Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposto con delibera dell'Assemblea di modifica dello Statuto.
4. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2 – Caratteri e forma giuridica

1. L' "Associazione Nazionale Genitori perSone con Autismo - Sezione Provinciale di LECCE - Organizzazione di Volontariato", più avanti chiamata per brevità Associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.
2. Essa assume la forma giuridica di Associazione senza personalità giuridica ai sensi dell'art. 36 c.c.. Ove necessario, l'Associazione potrà comunque assumere autonomia patrimoniale perfetta e quindi forma di ente dotato di personalità giuridica, ai sensi degli artt. 12 e ss. c.c..

TITOLO II

FINALITÀ E ATTIVITÀ ASSOCIATIVE

Art. 3 – Missione – Finalità – Attività Associative

1. L'Associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore (più avanti: C.T.S.):
 - a. **promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici**, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'**art. 5 lett. W)** C.T.S., **promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco**, incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27 della L. 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1, comma 266, della L. 24.12.2007, n. 244.
2. **ANGSA LECCE**, condividendone la **missione** e le **finalità**, intende aderire alla **rete associativa** in via di costituzione da parte di **ANGSA Nazionale**, la quale sino alla sua trasformazione in rete associativa è un'associazione nazionale creata per **difendere i diritti delle persone con autismo** e delle loro famiglie e migliorare la loro qualità della vita. Favorisce l'autonomia, le capacità e il protagonismo delle persone con autismo, promuove la partecipazione, la collaborazione e l'associazione dei familiari e delle persone che a vario titolo si occupano di autismo per raggiungere una piena inclusione delle persone con autismo.
3. Nella visione di ANGSA fondata e fortemente radicata all'evidenza scientifica, l'**Autismo** è una condizione neurologica, un disturbo dello sviluppo e una disabilità. L'ANGSA fa riferimento alle definizioni di autismo delle classificazioni internazionali Classificazione Internazionale del

Funzionamento, Disabilità e Salute (ICF), l'*International Classification of Diseases and Disorders* (ICD) dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e di disabilità formulata dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (2006) e ritiene ormai accertato che i Disturbi dello Spettro Autistico siano conseguenza di una disfunzione cerebrale piuttosto che un disturbo di origine psicogenetica.

4. La **missione** dell'ANGSA è: costruire una società inclusiva in cui ogni persona con autismo possa esprimersi e avere relazioni significative, perseguire in autonomia una vita il più possibile indipendente e in cui i suoi diritti siano garantiti così come il suo benessere.
5. Per realizzare gli obiettivi e le finalità e per meglio compiere queste attività anche in collaborazione con la rete associativa cui aderirà e gli altri ETS, l'Associazione persegue e realizza anche le seguenti ulteriori attività mutate dallo STATUTO di ANGSA Nazionale ed **alle quali offrirà il proprio contributo, per quanto compatibile con la sua natura di Organizzazione di Volontariato e nei modi, nei limiti e nelle forme in cui esse siano consentite ad associazione aventi tale forma giuridica:**
 - b. **interventi e servizi sociali (art. 5 lett. A CTS)** ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
 - d. **Interventi e prestazioni sanitarie (art. 5 lett. B)** come definiti dalle disposizioni vigenti in materia e segnatamente dell'Art. 60 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza" secondo quanto stabilito dalla "Legge sull'autismo" L. 134/2015;
 - e. **prestazioni socio-sanitarie (art. 5 lett. C)** di cui al decreto del
 - f. I Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2001, e successive modificazioni;
 - g. **educazione, istruzione e formazione professionale (art. 5 lett. D)**, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni;
 - h. **ricerca scientifica di particolare interesse sociale (art. 5 lett. H);**
 - i. **organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative** di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali **(art. 5 lett. I);**
 - j. **agricoltura sociale (art. 5 lett. S)**, ai sensi dell'art. 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
 - k. **riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (art. 5 lett. Z).**
6. Ed in tale ambito persegue le finalità di seguito meglio specificate mediante le seguenti **Attività ISTITUZIONALI:**
 - I. Creare un **collegamento tra le famiglie** evidenziandone la **primaria componente educativa**, anche valorizzandone le **potenzialità terapeutiche**;
 - II. **Sostenere, stimolare, collaborare con "equipe" scientifiche** allo scopo di orientare la **ricerca verso studi sull'autismo**, le sue **cause** ed i possibili **rimedi**.
 - III. Promuovere la **diffusione delle conoscenze acquisite nei settori dell'assistenza sanitaria e sociale, nell'educazione scolastica e professionale** e negli **interventi mirati all'integrazione nella scuola, nel lavoro, nello sport e nella società**.
 - IV. Promuovere la **diffusione dell'informazione a livello di opinione pubblica e di operatori, mediante corsi, convegni e pubblicazioni**, in coerenza con le definizioni internazionali ufficiali dell'autismo e dei disturbi generalizzati dello sviluppo (ICD e DSM) e con lo stato dell'arte delle più recenti conoscenze.
 - V. Stabilire rapporti di **collaborazione, collegamento**, convenzioni ed accreditamento **con gli enti pubblici** (ministeri, regioni, scuole, enti locali, ASL, ospedali, istituti di ricerca e cura) **e privati**,

nonché associazioni e/o strutture di servizi **aventi analoghe finalità**, al fine di **promuovere attività educative, sociosanitarie, riabilitative, sportive, avviamento al lavoro**, allo scopo di ricercare i necessari sostegni per lo svolgimento ed il raggiungimento delle finalità associative.

- VI. **Promuovere, stimolare e collaborare** alle attività dirette alla costituzione ed alla gestione – da parte di organizzazioni di cui si condividono le finalità e le visioni in ordine all'autismo, orientate esclusivamente dai dati dell'evidenza scientifica – di **strutture riabilitative, sanitarie, assistenziali, sociali**, anche in modo tra loro congiunto, strutture **diurne e/o residenziali** idonee a rispondere ai **bisogni degli autistici** e disabili intellettivi e relazionali.
- VII. Stabilire rapporti di **collaborazione** continuativa **con altre organizzazioni non lucrative** allo scopo di sostenere i servizi da esse avviati a favore delle persone con autismo.
- VIII. **richiedere finanziamenti e contributi**, nonché stipulare convenzioni e/o accordi con Enti pubblici e privati;
- IX. partecipare ad **iniziative con altre associazioni del Terzo Settore** condividendo temporaneamente con le stesse strumentalità o conoscenze gestionali e/o organizzative;
- X. **acquistare beni mobili**;
- XI. stipulare **convenzioni con enti pubblici e privati** per la gestione di **corsi e seminari**, la **fornitura di servizi** nell'ambito dei propri scopi istituzionali;
- XII. stabilire e intrattenere **rapporti con le Istituzioni e gli Organi governativi locali e regionali**, con gli Enti Locali e con tutte le altre realtà sociali che si occupano di autismo;
- XIII. promuovere e partecipare ad **iniziative** anche in ambito **legislativo e amministrativo** a tutela delle persone con autismo e loro familiari;
- XIV. promuovere e stimolare l'**intervento ad adiuvandum in giudizi civili** ed amministrativi e la **costituzione di parte civile** della rete associativa cui aderirà e, nelle more, di ANGSA Nazionale nei processi penali che hanno per oggetto violazioni dei diritti delle persone con autismo o discriminazioni nei loro riguardi;
- XV. Svolgere qualsiasi altra **attività culturale o ricreativa** anche indirettamente rivolta a creare una cultura dell'inclusione e della conoscenza della particolare condizione autistica o a raccogliere i fondi che rendano possibili tutte le attività tese al raggiungimento delle finalità dell'Associazione.
- XVI. Stabilire **rapporti di collaborazione e di federazione** con **associazioni italiane e straniere** di cui si condividono pienamente gli obiettivi;
- XVII. svolgere ogni altra attività riferita all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, con particolare riferimento alla possibilità di editare e/o redigere **libri, pubblicazioni di atti di convegni, di seminari** nonché degli studi e delle ricerche compiute che per la loro natura o contenuto siano in qual modo attinenti o riferibili al perseguimento del proprio scopo sociale;
- XVIII. farsi portavoce della **tutela dei diritti umani, sociali e civili, delle persone con autismo** e dei loro familiari, contrastando ogni forma di discriminazione diretta ed indiretta;
- XIX. L'Associazione potrà sostenere, coordinare e favorire lo sviluppo delle attività degli Enti di Terzo Settore associati.

Art. 4 – Modalità e risorse umane per la realizzazione delle attività

1. Per lo svolgimento delle predette attività l'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti con cui collabora.
2. Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie ed in particolare aderirà alla rete associativa in via di costituzione da parte di ANGSA Nazionale.

Art. 5 – Attività secondarie e strumentali

- Fless
Ch
1. Ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 l'Associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale e comunque tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.
 3. L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio direttivo con apposita delibera.
 4. Per le attività d'interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che le stesse siano svolte quali attività secondarie e strumentali nei limiti di cui all'art. 6 ed alle condizioni di cui all'art. 79 D. Lgs. n.117/2017.

Art. 6 – Attività di raccolta fondi

1. Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, secondo quanto previsto dagli art. 6 e 79 del D. Lgs. 117/2017 e ss. mm., attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva.
2. L'Associazione potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, e ispirandosi a verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio Nazionale del Terzo Settore.
3. In concomitanza delle raccolte pubbliche di fondi deve inserire all'interno del rendiconto o del bilancio redatto ai sensi del presente Statuto, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un rendiconto specifico redatto in conformità alla normativa, tenuto e conservato ai sensi dell'art. 22 del DPR 29.09.73, n. 600, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione di cui all'art. 79, co. 4, lett. a) C.T.S..
4. Per quanto attiene alle risorse, l'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia strettamente necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al venti per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.
5. **In ogni caso, tutte le attività poste in essere dall'Associazione e previste dal presente STATUTO dovranno svolgersi compatibilmente con la forma giuridica di Organizzazione di Volontariato (OdV) e, comunque, nei modi, con i limiti e le regole imposti alle associazioni aventi tale natura.**

TITOLO III

SOCI

Art. 7 – Soci

1. Possono diventare soci dell'Associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione mettendo a disposizione gratuitamente e volontariamente il proprio tempo libero e le proprie capacità.
2. Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di volontariato.
3. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio direttivo.

Acce
GH

4. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro soci.
5. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Art. 8 – Diritti e doveri dei soci

1. I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.
2. Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.
3. Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'Associazione.
4. I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.
5. I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti.
6. I soci che abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 9 – Perdita della qualità di socio

1. La qualità di socio si perde:
 - a. per morte;
 - b. per morosità nel pagamento della quota associativa che duri ingiustificatamente oltre il semestre successivo alla data fissata per il termine del versamento annuale;
 - c. per recesso volontario mediante presentazione di dimissioni scritte;
 - d. per esclusione.
2. La decadenza per morosità viene deliberata dal Consiglio Direttivo, trascorsi sei mesi dal termine fissato per il versamento della quota sociale annuale.
3. Resta fermo l'obbligo del pagamento della quota sociale per l'anno in corso.
4. Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata ovvero qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo, ad esempio: per il venir meno dei requisiti richiesti per l'ammissione, per il compimento di illeciti penalmente rilevanti, per l'assenza ingiustificata e ripetuta in assemblea, per il rifiuto di uniformarsi alle deliberazioni assembleari, ecc..
5. La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio direttivo previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se richiesto dallo stesso. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

Art. 10 – Soci Volontari

1. Sono volontari gli associati che aderiscono all'Associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.
3. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Lea
De

4. Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. n. 117/17 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.
5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
6. Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.
7. I soci che prestano attività di volontariato ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D. Lgs. n. 117/2017 sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
8. I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Art. 11 – Soci Sostenitori

Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.

Art. 12 – Lavoratori

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

TITOLO IV

ORGANI E CARICHE SOCIALI

Art. 13 – Organi Sociali e Cariche Elettive

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) l'Organo di controllo, laddove eletto;
- d) il Revisore dei conti, laddove eletto.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 14 – Assemblea

1. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascuno associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.
2. L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente.

Art. 15 – Modalità di convocazione dell'Assemblea

1. Essa è convocata:
 - almeno una volta all'anno;
 - entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
 - ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio direttivo;
 - quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
2. È convocata dal Consiglio direttivo, che delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

1000
10/07

3. L'Assemblea, è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a. r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.
4. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.
5. All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

Art. 16 – Competenza e poteri dell'Assemblea

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio;
- approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
- procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- ratifica le delibere del Consiglio direttivo sull'entità della quota sociale annua;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- discute ed approva l'eventuale adesione a reti associative del Terzo Settore;
- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art. 9;
- delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio direttivo;
- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e Statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Art. 17 – Numero Legale – Maggioranze

1. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce in avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe.
2. È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.
4. Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
5. Per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 18 – Modalità di votazione – Voto dei componenti del Consiglio Direttivo

- Scoppe*
Grh
6. Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto.
 7. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano.
 8. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.
 9. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

Art. 19 – Consiglio direttivo

10. Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
11. Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.
12. Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
13. I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.
14. Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.
15. La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa.
16. In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.
17. Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.
18. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.
19. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 20 – Competenza e poteri dell'Assemblea

1. Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per Statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.
2. Nello specifico:
 - elegge tra i propri componenti il presidente;
 - elegge tra i propri componenti il vice presidente;
 - elegge il tesoriere e il segretario;
 - attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
 - cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
 - predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
 - individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'Associazione;
 - predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
 - predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
 - conferisce procure generali e speciali;
 - assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
 - propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;

1000
1000

- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
 - ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
 - delibera in ordine alla perdita dello status di socio.
3. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita o inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.
 4. I nuovi consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina.
 5. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Art. 21 - Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale.
2. Dura in carica quanto il Consiglio direttivo.
3. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.
4. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale.
5. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.
6. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio direttivo. Qualora il Consiglio direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Art. 22 - Tesoriere

1. Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.
2. Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio direttivo.

Art. 23 - Segretario

Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Art. 24 - Organo di controllo

1. Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.
2. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
4. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.
5. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Allegato

6. L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D. Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
7. Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art. 25 – Revisione legale dei conti

1. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs. 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
2. Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.
3. In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

TITOLO V

RISORSE - BILANCIO E PATRIMONIO

Art. 26 – Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

1. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
2. Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
3. In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Art. 27 – Risorse economiche

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:
 - a) quote associative degli aderenti;
 - b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
 - c) donazioni e lasciti testamentari;
 - d) rimborsi derivanti da convenzioni;
 - e) rendite patrimoniali;
 - f) attività di raccolta fondi;
 - g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
 - h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e ss. mm. ii., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente Statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'Associazione.
2. Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
3. Per le attività di interesse generale ex art. 5 C.T.S. l'Associazione potrà ricevere esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
4. Anche nel corso della vita dell'Associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.

*Agg
Gru*

Art. 28 – Patrimonio sociale

1. Il patrimonio sociale è costituito da:
 - a) beni immobili e mobili;
 - b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
 - c) donazioni, lasciti o successioni;
 - d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.
2. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.
3. Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.
4. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 29 – Bilancio sociale e informativa sociale

1. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

TITOLO VI

LIBRI SOCIALI - TRASPARENZA

Art. 30 – Libri sociali

L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Art. 31 – Pubblicità e trasparenza

1. Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.
2. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale.
3. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'Associazione.

TITOLO VII

NORME FINALI

Art. 32 – Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni

1. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art. 17, comma 5 dello Statuto.
2. In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio direttivo approvata dall'assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore – preferibilmente altre associazioni

Angsa
Angsa

di volontariato operanti in identico o analogo settore – ed, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

3. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.
4. L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

Art. 33 – Iscrizione a Registri Esistenti o al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)

1. L'Associazione si iscriverà nel Registro Unico del Terzo Settore di cui agli artt. 45 e ss. del D. Lgs. 117/2017 e ss. mm., tramite il proprio legale rappresentante o la rete associativa cui aderisce, fornendo le informazioni di cui all'art. 48 dello stesso decreto nonché la propria natura di ente non commerciale per le finalità di cui all'art. 83 del D. Lgs. 117/2017 e ss. mm.. Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente.
2. Una volta iscritta, l'Associazione indicherà obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione.
3. Nelle more dell'istituzione del Registro Unico, si iscrive ai registri esistenti.

Art. 34 – Modifiche Statutarie

1. Le proposte di modifica dello Statuto, determinate e specifiche, possono essere avanzate dal Presidente, dal Consiglio direttivo e dai tesserati aventi diritto al voto.
2. Le proposte formulate dai tesserati vengono sottoposte al Consiglio Direttivo almeno 20 giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea. Eventuali altre proposte di modifica dello Statuto possono essere presentate in via eccezionale durante l'Assemblea se sottoscritte da almeno un terzo degli aventi diritto al voto.
3. Il testo delle proposte di modifica dello Statuto deve essere inviato agli aventi diritto al voto almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea.
4. Si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 17 comma 4 relative ai quorum costitutivo e deliberativo dell'Assemblea.

Art. 35 – Entrata in vigore dello Statuto

Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte dell'Assemblea.

Art. 36 – Norma Transitoria e finale

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D. Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.
2. Nel momento dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)
3. ANGSA LECCE ODV acquisirà lo status di Ente del Terzo Settore e quindi la denominazione di Associazione Nazionale Genitori perSone con Autismo – Sezione di LECCE Ente del Terzo Settore, o anche "ANGSA LECCE ETS".

Approvato a **Leverano** dall'Assemblea dei soci di ANGSA LECCE nella seduta tenutasi presso la sede di **Via Sedile, n. 14**, in data **31 ottobre 2020** il presente Statuto viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario per conferma della sua approvazione.

IL PRESIDENTE

[Firma del Presidente]

IL SEGRETARIO

[Firma del Segretario]

